

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI A. S. 2018/2019

Adottato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. n. 9 del 18.10.2018

Istruzioni generali

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 1 – Entrata degli alunni

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola Secondaria di I grado

Art. 2 – Alunni affidati al servizio di pre e post-scuola

Istituto Comprensivo

Associazioni/Cooperative di promozione sociale ed operatori

Collaboratori scolastici/ Docenti /Genitori

Art. 3 - Durante le attività scolastiche

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 4 - Durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 5 – Al cambio dell'ora dei docenti

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 6 – Durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell'aula magna e nei diversi ambienti interni dell'edificio scolastico

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 7 – Durante le lezioni pomeridiane

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Art. 8 – Uscita degli alunni

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Art. 9 - Assemblee sindacali e scioperi

Istituto Comprensivo

Personale docente

Collaboratori scolastici

Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Istituto Comprensivo	Indicazioni vigenti sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Personale docente	Indicazioni vigenti sulla vigilanza degli alunni Istruzioni generali Collaboratori scolastici
<p>Sull'Istituzione scolastica grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale tutela non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.</p> <p>La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è di competenza dell'Istituzione scolastica e di ciascun suo operatore al fine di controllare, con la dovuta ed accertabile diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico degli alunni, che questi ultimi non vengano mai a trovarsi in una situazione di pericolo. Età considerata e condizioni personali ed ambientali sono gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della scuola che devono garantire modalità di riconsegna degli alunni in situazioni controllate e di assoluta sicurezza.</p> <p>Durante l'intero svolgimento dell'attività scolastica quotidiana tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni organizzative fissate nella presente fonte regolamentare volte ad assicurare l'incolumità, la salute ed il benessere psico-fisico degli alunni.</p> <p>Nei casi in cui il riaffido dell'alunno ai genitori non risultasse avvenuto, il personale, anche se fuori servizio, prolungherà la vigilanza sull'incolumità del minore per il tempo necessario a rendere nota la predetta situazione all'Amministrazione scolastica e permettere alla stessa di provvedere ad organizzare l'affidamento con i mezzi ritenuti idonei.</p>	<p>Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui essi permangono legittimamente all'interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona appositamente delegata.</p> <p>Si tratta di un obbligo preminente su qualsiasi altra incombenza correlata al servizio e che deve essere adempiuto prioritariamente qualora sussista una concomitanza di doveri che non sia possibile eseguire simultaneamente a causa di impedimenti oggettivi e circostanze sopraggiunte di forza maggiore.</p> <p>Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell'inizio delle lezioni sia al termine quando dovranno accompagnare gli alunni della propria classe dall'aula all'ingresso.</p> <p>Gli alunni privi di sorveglianza non possono recarsi da soli nelle aule né attendere gli insegnanti all'interno delle stesse. Per converso, l'insegnante non può lasciare un gruppo senza sorveglianza per recarsi nell'atrio ad accogliere una parte della classe.</p> <p>Non è consentito far preparare anzitempo le classi per l'uscita e sostare nei corridoi.</p> <p>Si ricorda che è necessario il controllo degli allievi al momento dell'uscita, i quali, devono essere consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate.</p> <p>Oltre ai momenti focali dell'entrata e dell'uscita, i docenti devono evitare qualunque comportamento negligente durante il tempo in cui vige l'obbligo di sorveglianza sugli alunni loro affidati, adottando in via preventiva ogni misura idonea ad impedire la situazione di pericolo favorevole al compimento del fatto dannoso o al verificarsi dell'evento lesivo, anche in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spostamenti dalle aule ai laboratori e viceversa; - spostamenti dalle aule alla palestra e viceversa; - nei momenti ricreativi (intervallo, etc.); - durante la refezione e il post mensa; - durante le sostituzioni di colleghi assenti; - durante il cambio dell'ora; - durante le uscite e visite didattiche e i viaggi d'istruzione; - durante le assemblee sindacali e gli scioperi. 	<p>Anche il personale ausiliario, essendo tenuto alla vigilanza, curerà che nessun alunno si allontani dalla scuola ed a tale scopo vigilerà attentamente i corridoi rimanendo, salvo ordini diversi (chiamata dagli Uffici della scuola o per situazioni di emergenza), al proprio posto.</p> <p>I collaboratori scolastici svolgono adeguata vigilanza all'interno dell'edificio (nelle aule in caso di necessità ed urgenza, nei corridoi) e all'esterno nei cortili, provvedendo a tenere chiusi i cancelli, laddove presenti e segnalando eventuali situazioni di pericolo, incuria o rifiuti solidi urbani impropri. Inoltre svolgono adeguata vigilanza degli alunni presenti a scuola prima dell'arrivo degli insegnanti al mattino, durante l'ingresso e l'uscita degli alunni e dopo l'uscita degli stessi ove necessario, anche aiutando gli insegnanti e, in tal senso, non è loro consentito di rifiutare la vigilanza degli alunni su richiesta del docente.</p> <p>Inoltre, con la collaborazione del personale ausiliario i bambini devono essere accompagnati al pulmino e, dunque, scortati sempre fino alla porta/cancello o al pulmino.</p>

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni Scuola dell’infanzia</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni Scuola primaria</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 1 – Vigilanza sull’ingresso degli alunni Scuola secondaria di I grado</p>
<p>L'accoglienza dei bambini della scuola dell'infanzia avviene nelle aule o nelle zone comuni, secondo gli orari annualmente definiti e pubblicati secondo il PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della sezione I genitori degli alunni (o altre persone da loro delegate per iscritto con apposito modello reperibile sul sito <i>web</i> della scuola) possono accedere all'interno dell'edificio negli orari stabiliti per l'ingresso, ossia dalle ore 08.00 alle ore 09:00, trattenendosi il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza.</p> <p>Il portone d'ingresso che verrà aperto circa cinque minuti prima dell'orario di ingresso, verrà richiuso dieci minuti dopo l'inizio dell'attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove saranno soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>Gli alunni muniti di regolare autorizzazione finalizzata all'entrata anticipata e posticipata correlata a specifiche esigenze di trasporto garantito dall'Amministrazione Comunale o ad altre peculiarità devono entrare all'interno dell'edificio e restare in custodia ai collaboratori scolastici.</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso fino all'entrata in aula.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni. Solo per la scuola dell'infanzia è consentito ai genitori di accompagnare in aula i propri figli negli orari previsti dal Progetto accoglienza.</p>	<p>Giunto a scuola un alunno potrà essere prelevato al termine dell'orario scolastico stabilito dal PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della classe. Le famiglie degli alunni debbono essere sicure che, una volta varcato l'ingresso della scuola, i propri figli non ne escano se non per necessità, sempre sotto la vigilanza dell'insegnante accompagnatore.</p> <p>Lungo il tragitto di accesso alle aule del piano superiore gli alunni vengono vigilati dal personale collaboratore scolastico che si dispone all'ingresso e ai vari piani.</p> <p>Il cancello del cortile d'ingresso che verrà aperto circa cinque minuti prima dell'orario di ingresso, verrà richiuso dieci minuti dopo l'inizio dell'attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove saranno soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>Gli alunni muniti di regolare autorizzazione finalizzata all'entrata anticipata e posticipata correlata a specifiche esigenze di trasporto garantito dall'Amministrazione Comunale o ad altre peculiarità devono entrare all'interno dell'edificio e restare in custodia ai collaboratori scolastici</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale, fino all'entrata in aula.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni.</p> <p>I genitori non possono sostare negli atri della scuola. Nella scuola primaria i genitori degli alunni delle classi prime potranno accompagnare in aula i propri figli secondo gli orari previsti dal Progetto di accoglienza durante la prima settimana.</p> <p>È opportuno che le famiglie osservino costantemente la puntualità all'atto di accompagnare i figli a scuola, ossia le ore 08.15 per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria e le ore 08.00, per le classi quarte e quinte della scuola primaria.</p> <p>In tal senso, è ammessa la tolleranza di 10 minuti sino alle ore 08.25 per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria e sino alle ore 08.10 per le classi quarte e quinte della scuola primaria.</p> <p>Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione degli alunni in particolari condizioni di salute e/o necessità terapeutiche e riabilitative note tramite apposita certificazione depositata agli atti della scuola.</p> <p>Gli insegnanti saranno obbligati ad informare la Dirigenza al terzo ritardo consecutivo a bimestre da parte dell'alunno.</p> <p>Per nessun motivo gli alunni devono essere</p>	<p>Una volta effettuato l'ingresso a scuola ogni alunno potrà uscire solo alla conclusione dell'orario scolastico quotidiano stabilito dal PTOF e sulla base della tipologia di funzionamento della classe.</p> <p>Il cancello del cortile d'ingresso che verrà aperto circa cinque minuti prima dell'orario di ingresso, verrà richiuso dieci minuti dopo l'inizio dell'attività scolastica e riaperto dai collaboratori scolastici al bisogno. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o altre situazioni particolari è consentito l'ingresso degli alunni nell'androne della scuola, ove saranno soggetti alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.</p> <p>Gli alunni muniti di regolare autorizzazione finalizzata all'entrata anticipata e posticipata correlata a specifiche esigenze di trasporto garantito dall'Amministrazione Comunale o ad altre peculiarità devono entrare all'interno dell'edificio e restare in custodia ai collaboratori scolastici</p> <p>I collaboratori scolastici devono assicurare la sorveglianza degli alunni all'ingresso, lungo le scale, fino all'entrata in aula. I collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare nella sorveglianza degli alunni nei tempi immediatamente precedenti e successivi all'orario dell'attività didattica, pertanto per assicurare la massima sicurezza degli alunni che sostano nell'area cortile prima dell'inizio delle lezioni si disporranno in due punti della suddetta area, davanti alla porta a vetri dell'ingresso principale e davanti alla prima rampa di scale al fine di garantire la vigilanza nei tempi immediatamente precedenti o successivi all'inizio delle lezioni.</p> <p>Al suono della campanella e lungo il tragitto di accesso alle aule gli alunni vengono vigilati dal personale ausiliario che si dispone ai vari piani superiori.</p> <p>I docenti, secondo quanto previsto dal CCNL vigente, dovranno trovarsi all'interno della classe/sezione cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni ed accogliere gli alunni.</p> <p>I genitori non possono sostare negli atri della scuola.</p> <p>È opportuno che le famiglie collaborino costantemente ai fini dell'osservanza della puntualità del tempo-scuola dei figli a scuola, ossia devono accompagnarli entro le ore 08.00. In tal senso, è ammessa la tolleranza di 10 minuti sino alle ore alle ore 08.10.</p> <p>Entrando a scuola dopo la tolleranza prevista, gli alunni sono considerati in ritardo, ad eccezione degli alunni in particolari condizioni di salute e/o necessità terapeutiche e riabilitative note tramite apposita certificazione depositata agli atti della scuola.</p> <p>Gli insegnanti saranno obbligati ad informare la Dirigenza al terzo ritardo consecutivo a bimestre da parte dell'alunno.</p> <p>Per nessun motivo gli alunni devono essere</p>

lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza costante di tutti gli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività.

In caso di ritardo dell'alunno, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue:

- il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo e ad annotare sull'apposito registro l'avvenuto ritardo e nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno effettuerà una comunicazione sull'apposito libretto/diario chiedendo che il ritardo medesimo venga giustificato;
- sono consentiti massimo tre ritardi a bimestre;
- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore farà ingresso in classe alle ore 9.00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e a chiedere che il ritardo cumulativo venga giustificato.

A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma e in caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe ed interclasse, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente sia la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento.

Qualora l'entrata a scuola dell'alunno, avvenga eccezionalmente alla seconda ora di lezione (ore 09,00), lo stesso sarà ammesso in classe solo se accompagnato e debitamente giustificato per iscritto dal genitore;

Di norma gli alunni non potranno essere ammessi in classe oltre le ore 10,00, anche se accompagnati da un genitore, salvo eccezionali casi certificati e/o autorizzati

lasciati incustoditi nei locali della scuola; pertanto, la presenza costante di tutti gli operatori scolastici in tutti gli ambienti e gli spazi della scuola è indispensabile per favorire un regolare e sicuro svolgimento delle attività.

In caso di ritardo dell'alunno, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue:

- il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo e ad annotare sull'apposito registro l'avvenuto ritardo e nel caso in cui la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno effettuerà una comunicazione sull'apposito libretto/diario chiedendo che il ritardo medesimo venga giustificato;
- sono consentiti massimo tre ritardi a bimestre;
- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel registro online, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore farà ingresso in classe alle ore 9.00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e a chiedere che il ritardo cumulativo venga giustificato.

A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma e in caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe ed interclasse, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente sia la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento.

Qualora l'entrata a scuola dell'alunno, avvenga eccezionalmente alla seconda ora di lezione (ore 09,00), lo stesso sarà ammesso in classe solo se accompagnato e debitamente giustificato per iscritto dal genitore.

Di norma gli alunni non potranno essere ammessi in classe oltre le ore 10,00, anche se accompagnati da un genitore, salvo eccezionali casi certificati e/o autorizzati.

Per la scuola secondaria di I grado, i ritardi verranno contabilizzati per la quantificazione del monte ore scolastico.

<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post scuola Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post scuola Associazioni/Cooperative di promozione sociale ed operatori</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 2 – Vigilanza servizio pre e post scuola Genitori/Collaboratori scolastici/Personale docente</p>
<p>Il pre-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per documentate ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni. Il post-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per consentire la permanenza a scuola, dopo il termine delle lezioni, dei soli alunni in attesa del servizio di trasporto scolastico.</p> <p>Il servizio educativo pre/post – scuola offre un'opportunità alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto di conciliare i tempi della propria organizzazione con i tempi sociali dei bambini e offre continuità educativa in accordo con l'Istituzione scolastica <i>de qua</i> e garantisce accoglienza, tutela, sorveglianza, socializzazione. Il servizio deve essere svolto da personale qualificato, secondo il rapporto operatore/bambino previsto dalla normativa vigente e sulla base dell'intento di implementazione educativa acclarato nel P.T.O.F.</p>	<p>Le Associazioni/Cooperative che sono incaricate del presente servizio di assistenza pre e post- scuola sono enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e/o agenzie formative/educative presenti sul territorio, iscritte nei rispettivi registri regionali e/o provinciali.</p> <p>Gli Operatori sono le persone fisiche (volontari od educatori), in possesso delle caratteristiche previste, incaricate dall' Associazione/ Organizzazione di svolgere l'attività ed hanno il compito di accogliere, tutelare, promuovere la socializzazione e le attività ludico-ricreative, nonché la consegna del bambino agli insegnanti al termine del servizio.</p> <p>I predetti operatori possiedono i requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza ed in rapporto all'età dei bambini intrattenuti; sono adeguatamente informati circa le proprie responsabilità e hanno copertura assicurativa relativa all'attività svolta.</p> <p>La vigilanza degli alunni spetta agli operatori suddetti durante lo svolgimento, assicurando l'erogazione del servizio in piena sicurezza in ogni edificio scolastico sede dell'attività.</p>	<p>La vigilanza durante i servizi di pre scuola e post- scuola, sono assicurati anche dal personale ATA (collaboratori scolastici) che, prima dell'inizio delle lezioni, vigileranno le postazioni di propria competenza assicurando che nessun alunno si allontani dai locali predisposti per il servizio pre-scuola e che circoli liberamente per i locali scolastici.</p> <p>I docenti accolgono gli alunni accompagnati dagli operatori alla fine del servizio pre-scuola e li affidano agli stessi all'inizio del servizio post-scuola</p> <p>Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone e cose e, in tal senso, i genitori dei bambini che potrebbero frequentare il post scuola sono tenuti a provvedere di persona al ritiro del proprio figlio/a dalla scuola entro l'orario di fine servizio e qualora impossibilitati, possono autorizzare al ritiro una persona di loro fiducia con delega scritta e allegato documento di riconoscimento. Nel caso di ripetuti ritardi nel ritiro del figlio dal servizio o di comportamenti scorretti dei bambini segnalati dal personale di sorveglianza, l'Amministrazione Scolastica procederà ad inviare un richiamo scritto. Al secondo richiamo scritto verrà disposta la sospensione temporanea dal servizio. Alla seconda sospensione temporanea è automaticamente autorizzata la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico. Non possono essere autorizzati all'uscita della scuola i bambini per i quali non si sia presentato al momento dell'uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci o un delegato. I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con gli operatori scolastici.</p>
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività scolastiche Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività scolastiche Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 3 – Vigilanza durante le attività scolastiche Collaboratori scolastici</p>
<p>Posto il doveroso richiamo all'imprescindibile ambito di responsabilità in capo alla Scuola in ordine alla vigilanza degli alunni ad essa affidati, occorre prendere in considerazione la necessità di contemperare le esigenze delle famiglie e quelle della Scuola, cui incombe comunque l'obbligo di tutelare l'integrità fisica, il benessere psicologico e la sicurezza degli alunni.</p> <p>La responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex art. 2047 –</p>	<p>Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati, garantendo la sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottando, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri. Il comportamento degli alunni deve essere caratterizzato da osservanza e buona condotta in virtù del quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i banchi e le aule devono essere ordinati e puliti durante e dopo le lezioni; - le attrezzature e il materiale della scuola deve essere adoperato e conservato in perfetta efficienza e deve essere tempestivamente sia 	<p>Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sugli alunni quando venga espressamente richiesto dalle insegnanti in casi di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell'insegnante.</p> <p>I collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia hanno il dovere di collaborare con l'insegnante nel riordino dei locali e del materiale didattico e nell'assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi igienici e di riposo. Su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'insegnante responsabile di plesso o docente di supporto a quest'ultimo, il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella vigilanza agli alunni che per qualsiasi</p>

<p>2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).</p> <p>In ordine al primo aspetto, oltre ai citati articoli di legge sopra richiamati, va citato l'art. 61 della legge 11/7/80 n. 312 ancora vigente.</p> <p>Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione Scolastica consegue ex art. 28 Cost. alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.</p>	<p>segnalata agli uffici di segreteria ogni responsabilità individuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è consentito fumare all'interno dell'edificio scolastico ed eventuali infrazioni devono essere segnalate al personale incaricato (Legge 584/75); - non è consentito l'uso di dispositivi come i telefoni cellulari durante le lezioni. <p>Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.</p> <p>I docenti non possono assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.</p> <p>Qualora si verificassero casi di inosservanza delle regole scolastiche, i docenti devono evitare di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo a provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente Scolastico e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	<p>motivo escano dall'edificio scolastico durante le lezioni.</p>
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni</p> <p>Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa</p> <p>Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni</p> <p>Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa</p> <p>Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni</p> <p>Art. 4 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa</p> <p>Collaboratori scolastici</p>
<p>Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. I turni di vigilanza agli intervalli, comunicati con apposita circolare, costituiscono obbligo di servizio.</p> <p>Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici statali non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.</p> <p>La competenza delle mansioni relative alla predisposizione delle porzioni e alla distribuzione delle stesse agli utenti della mensa scolastica (scodellamento) rimane all'ente locale; al collaboratore scolastico, e quindi alla scuola, compete l'ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni.</p> <p>Analogamente, durante la ricreazione post mensa, ciascun docente vigilerà sugli alunni della propria classe, in collaborazione con il personale ausiliario. In caso di assenza di un</p>	<p>Il docente (o i docenti) presenti in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza durante l'intervallo. Non è, pertanto, consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo.</p> <p>Durante l'intervallo gli alunni potranno recarsi ai servizi e il docente sorveglierà sia il corridoio sia l'aula. È vietato servirsi degli alunni per qualsiasi occorrenza: per esigenze connesse al servizio è opportuno rivolgersi al personale collaboratore.</p> <p>È vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza.</p> <p>L'intervallo è fruito in un solo periodo, di 15/20 minuti circa. Il personale docente è sempre presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l'intervallo si svolga in un clima educativo utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione della merenda).</p> <p>L'intervallo/ricreazione viene inteso quale momento di svago e relax solo se si assicura il rispetto delle esigenze individuali, salvaguardando l'incolumità delle persone, l'integrità delle strutture ed evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri. Pertanto durante gli intervalli, sia all'interno della scuola che negli spazi esterni, sono da evitare tutte le attività e</p>	<p>La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di regolare l'afflusso degli alunni ai servizi, di sorvegliare gli spazi antistanti, di vigilare e, al termine, di provvedere al ripristino dei servizi igienici.</p> <p>Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario che tutto il personale si faccia carico di istruire correttamente i minori; ai collaboratori è demandata la competenza di denunciare tempestivamente al Dirigente Scolastico casi di comportamenti non conformi indicando le classi responsabili.</p>

docente, il personale individuato (docente supplente, a disposizione o in servizio su altre classi) vigilerà sul comportamento degli alunni assegnati e presidierà i diversi spazi in cui si svolge l'attività ricreativa (refettorio, cortile, etc.). L'insegnante adotterà tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi, anche se non appartenenti alle proprie classi.

situazioni pericolose e non programmate. A tal proposito, è necessario che il personale docente in servizio nella classe vigili sul comportamento degli alunni al fine di tutelarne la sicurezza. Durante l'intervallo è fatto assoluto divieto agli studenti di recarsi in "visita" a compagni di altre classi "correre lungo i corridoi", fare "giochi violenti", potendo recarsi in bagno solo a piccoli gruppi di tre alunni, composti da due femmine e un maschio. La permanenza ai servizi da parte degli studenti deve essere congrua, salvo comprovate o certificate esigenze da parte del discente e sottoposte alla valutazione del docente di classe.

Inoltre, gli alunni che consumano uno spuntino durante la ricreazione devono avere l'accortezza di riporre negli appositi contenitori e/o mastelli, finalizzati alla differenziazione dei rifiuti, le confezioni dei prodotti consumati o gli scarti di cibo. Anche durante l'intervallo si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e per le quali sono tenuti all'osservanza docenti e personale ATA.

La durata della ricreazione varia, a seconda dell'ordine di scuola interessato ed è così di seguito esplicitato:

Scuola dell'infanzia – dalle ore 9:30 alle ore 10.00;

Scuola Primaria - dalle ore 10.00 alle ore 10.15;

Scuola Secondaria di I grado -

classi prime dalle ore 09.45 alle ore 10.00,

classi seconde dalle ore 10.00 alle ore 10.15,

classi terze dalle ore 10.45 alle ore 11.00.

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Fuori dall'orario previsto per l'intervallo gli alunni, non possono recarsi ai servizi continuamente, salvi i casi in cui sussistano effettive esigenze fisiologiche. I docenti di classe avranno cura di registrare su apposito supporto, le richieste giornaliere comprese di orario, effettuate dagli alunni e ciò al fine di contenere e controllare le uscite dall'aula degli studenti che non siano da considerarsi necessarie.

Nelle aule e nei cortili sono collocati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è necessario che tutto il personale si faccia carico di istruire correttamente i minori.

Il funzionamento della mensa è interno all'orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promovendo un clima favorevole e facendo un intervento di educazione alimentare e sociale.

Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in esperienze libere od organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.

I bambini non devono giocare a calcio o con la palla all'interno dell'edificio.

Gli insegnanti concorderanno regole per l'attività e l'uso sicuro dei giochi, arredi esterni, panchine presenti nei cortili delle scuole nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare

	<p>in materia di sicurezza.</p> <p>Gli insegnanti tengono sotto adeguato controllo la situazione degli alunni che restano a scuola per mangiare, di quelli che vanno a casa e le modalità di effettuazione del tragitto scuola-casa. I dati relativi agli alunni che usufruiscono dei servizi di mensa, trasporto, pre-post scuola sono fatti pervenire dall'ufficio di segreteria, tramite la docente responsabile di plesso o docente di supporto a quest'ultimo.</p>	
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa Istituto Comprensivo</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa Personale docente</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 5 – Vigilanza durante le fasi di intervallo - mensa scolastica – post mensa Collaboratori scolastici</p>
<p>Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema della tempestività e della sorveglianza degli alunni durante il cambio d'ora, per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i docenti che iniziano l'orario si devono già trovare di fronte alla propria classe al suono della campana; 2. per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare; 3. i docenti in classe devono programinarsi in modo da non tardare l'uscita, in particolare i docenti che sono in palestra o nel laboratorio; 4. ciascun docente deve essere informato, tramite l'orario settimanale della classe affisso ad ogni porta dell'aula, sull'insegnante che deve dare il cambio e da dove arriva in modo tale da potersi rendere conto se si tratta di un ritardo normale o eccezionale; 5. il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario; 6. se il cambio non arriva, prima di spostarsi, si avvisa il personale ausiliario perché assuma la sorveglianza; 7. i docenti interessati al cambio di turno evitano di intrattenersi con i colleghi per escludere attese nei cambi previsti. 8. durante il cambio dell'insegnante, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il materiale per l'ora successiva; 9. nei giorni di rientro della sezione a tempo prolungato (o con rientro pomeridiano – corso ad indirizzo musicale) i docenti dell'ultima ora attendono in aula l'arrivo del personale del post-scuola autogestito. 	<p>Gli insegnanti, alla fine di ogni ora di lezione che non sia continuativa, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recano il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attende l'arrivo del collega che lo deve sostituire.</p> <p>Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.</p> <p>Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio, il docente in uscita: attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe provvede al trasferimento con la massima sollecitudine ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata.</p> <p>Durante i cambi d'ora gli alunni attendono in classe e non devono uscire dalle aule per nessun motivo, se non eccezionalmente con il permesso dell'insegnante uscente o entrante, che in questo caso deve valutare attentamente se non ricorrano situazioni di pericolo.</p>	<p>I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, devono sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Per consentire l'avvicendamento dei docenti, a richiesta, devono sostituirli nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte di un docente, vigila sulla scolare finché non giunge l'insegnante in servizio nell'ora successiva.</p> <p>Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo di un docente subentrante, sorvegliano la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.</p> <p>In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso.</p>

<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Personale docente</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 6 – Vigilanza durante gli spostamenti in palestra, nei laboratori, nell’aula magna e nei diversi ambienti interni dell’edificio scolastico Collaboratori scolastici</p>
<p>Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando è presente l’esperto esterno e si richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Direzione eventuali incidenti anche lievi.</p> <p>Nella scuola l’attività motoria, pur non essendo agonistica né specialistica, comporta però l’uso di attrezzature e modalità di svolgimento particolari rispetto a quelle utilizzate in un’aula comune, con relative ricadute in materia di sicurezza.</p> <p>Le modalità di svolgimento, l’uso di attrezzature varie, l’organizzazione e la gestione degli spazi vanno rapportati all’età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.</p> <p>Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in presenza di "esperti esterni", alla luce dei seguenti indicatori di massima, in relazione all’età e sesso degli alunni, alla tipologia e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maneggevolezza dello strumento; - peso dell’attrezzatura e modalità di uso; - dinamica e durata dell’attività; - attività di movimento e/o da fermi; - attività individuale e/o di gruppo; - gioco di squadra con competizione o senza; - condizioni di svolgimento dell’attività; - indice di pericolosità dell’attività. <p>La vigilanza sugli alunni durante lo spostamento nei laboratori, in aula magna e negli ambienti interni all’edificio scolastico dovrà essere costantemente assicurata dal docente accompagnatore, coadiuvato quando è possibile da un collaboratore scolastico. Si dispone la presenza di un docente ogni 15 alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero degli alunni – un accompagnatore (docente di classe o di sostegno) fino a due alunni con disabilità lieve e uno con disabilità grave.</p>	<p>I docenti sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione; - a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola all’insegnante dell’ora successiva; - a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Gli alunni che per necessità devono recarsi presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario. <p>Non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l’uscita autonoma dalle classi: prendere o riportare i registri personali dei docenti negli appositi cassette, prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere. I docenti di Scienze motorie organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti Collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi. I docenti di strumento segnaleranno puntualmente le assenze alle lezioni pomeridiane individuali sui Registri delle classi di appartenenza. Rientri aggiuntivi potranno avere luogo solo previa comunicazione scritta ai genitori e acquisizione di specifica autorizzazione. Per assicurare costante vigilanza i docenti di strumento accoglieranno ciascun studente nell’atrio e al termine della lezione individuale ve lo riaccompagneranno e accoglieranno il successivo.</p>	<p>I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vigilanza costante sugli alunni nelle aree di propria pertinenza durante gli spostamenti; 2. richiamo al rispetto del divieto di fruizione delle eventuali aree interdette e del loro relativo accesso durante gli spostamenti; 3. vigilanza sul rispetto delle norme relative al divieto di fumo; 4. richiamo al divieto di stazionamento sulle scale di emergenza anche durante gli spostamenti; 5. segnalazione delle inadempienze e criticità che si dovessero verificare durante gli spostamenti. <p>Nello specifico i Collaboratori Scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza, pertanto, dovranno posizionarsi nelle apposite postazione previste nei corridoi; nonché comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale e temporanea assenza o malessere del docente e vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, durante gli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali e, altresì, riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza comprovati motivi, sostino nei corridoi o che svolgano azioni di disturbo segnalando tempestivamente particolari situazioni e, infine, accertarsi che le persone esterne al personale presenti nella scuola siano autorizzate.</p>
<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane Istituto Comprensivo</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane Personale docente</p>	<p align="center">Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Vigilanza durante le ore di lezione pomeridiane Collaboratori scolastici</p>
<p>Le attività pomeridiane (scuola dell’infanzia, scuola primaria - tempo pieno, scuola secondaria di I grado – tempo prolungato e corso ad indirizzo musicale) devono svolgersi, in ciascuna sede, in aule che non siano molto distanti tra loro, per garantire una vigilanza efficace da parte dei collaboratori scolastici. La scelta delle aule</p>	<p>Le attività pomeridiane possono essere svolte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) da un docente singolarmente; b) da due docenti in compresenza; c) da un docente esperto in compresenza con un tutor d’aula. <p>2) Durante le attività pomeridiane, la vigilanza nel luogo in cui la classe svolge attività didattica è di competenza dei docente di cui al precedente c.1 lett.a) e b) o del tutor d’aula di cui al</p>	<p>Durante le attività pomeridiane la vigilanza degli studenti temporaneamente allontanatisi dal luogo in cui si svolge la lezione è di competenza dei collaboratori scolastici. Ciascun collaboratore è competente per la propria area di vigilanza. In presenza di un pericolo imminente proveniente da aree con vigilanza limitata come i servizi igienici</p>

<p>resta comunque subordinata alla collocazione delle strumentazioni che sono necessarie per l'espletamento delle attività pomeridiane. Il numero di collaboratori individuato per vigilare durante le attività pomeridiane deve essere congruo rispetto al numero di attività da svolgersi ed alla collocazione, più o meno distante, delle aule in cui è necessario svolgere le attività.</p>	<p>precedente comma 1 lett. c). Queste figure assicurano l'ordine e controllano che vengano rispettate le norme sulla sicurezza definite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Durante le attività pomeridiane gli studenti non possono lasciare le aule, se non con il consenso dei docenti di cui al precedente c.1 lett. a) e b) o del tutor d'aula di cui al precedente comma 1 lett. c) e per il tempo strettamente necessario. Durante l'attività didattica, possono essere autorizzate uscite temporanee dall'aula, per un massimo di uno studente per volta. Possono essere autorizzate uscite di studenti che: a) siano temporaneamente sofferenti, affidandoli ai collaboratori scolastici e quindi ai responsabili del primo soccorso; b) debbano raggiungere i servizi igienici. Di norma, i docenti non possono permettere agli studenti di allontanarsi dall'aula per altri motivi. Qualora i docenti di cui al precedente c.1 lett. a) e b) o il tutor d'aula di cui al precedente comma 1 lett. c) ravvisino un ritardo del rientro dell'alunno in aula, oltre ogni ragionevole attesa, ne danno tempestiva comunicazione al collaboratore scolastico, per adottare i provvedimenti del caso. Per le infrazioni, da parte degli studenti, al presente articolo sono contemplate le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto.</p>	<p>(presenza di fumo, avvertimento di rumori molesti), è consentito, ai docenti e ai collaboratori scolastici del medesimo genere (maschile o femminile) cui sono destinati i servizi igienici, di irrompere nei medesimi per verificare la presenza di eventuali pericoli e attivare le misure d'urgenza previste.</p>
<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 – Vigilanza sull'uscita degli alunni Scuola dell'infanzia</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 – Vigilanza sull'uscita degli alunni Scuola primaria</p>	<p>Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 8 - Vigilanza sull'uscita degli alunni Scuola secondaria di I grado</p>
<p>I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia potranno essere affidati all'uscita da scuola ESCLUSIVAMENTE ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di delega previa firma e restituzione del modulo scaricabile dal sito web della scuola ai docenti di sezione. L'uscita dalle sezioni al termine delle lezioni deve avvenire secondo gli orari stabiliti e rispettando le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza. Le sezioni e il docente, responsabile dell'uscita, per motivi dettati dalle norme di sicurezza, devono attendere l'avviso del collaboratore scolastico assegnato al piano. In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente. È opportuno indicare sul diario ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno. In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).</p>	<p>Al termine delle lezioni (ore 12.45 per le classi prime, seconde e terze e ore 13.00 per le classi quarte e quinte), l'insegnante accompagna l'alunno all'uscita e lo affida ad un genitore o a persona da lui delegata con formale e nominativa indicazione, trasferendo a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore; non è perciò consentita l'uscita autonoma dei bambini ad eccezione degli alunni delle classi terminali per i quali è stata richiesta l'uscita autonoma con apposito modulo scaricabile sul sito web della scuola. Gli alunni che usufruiscono del servizio di vigilanza, devono essere consegnati a detto personale dagli insegnanti, trasferendo quindi a questi la responsabilità connessa alla vigilanza del minore. Non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi espliciti o formali impartite dalla famiglia, le cosiddette liberatorie. È necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente o non docente debba essere impegnato oltre l'orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che tutti gli alunni, siano ritirati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. In attesa del loro arrivo, dopo un congruo tempo di attesa, il bambino è affidato ad un collaboratore o ad altra classe. Se, entro il termine di orario di servizio del collaboratore, la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque ritirato il proprio figlio, si dovrà comunicarlo al</p>	<p>Al termine delle lezioni l'uscita dovrà avvenire, rigorosamente, con le seguenti modalità: 1) prima campana (preparazione in aula); 2) seconda campana (preparazione fuori dall'aula ed uscita delle classi del primo piano, ossia 3E, 2C, 3B, 1E, 2E, 1C); 3) terza campana (uscita delle classi del secondo piano, ossia 1F, 3D, 1B, 3F, 2D, 1A, 2A, 1D, 2B, 3A, 2F). L'alunno della scuola secondaria di primo grado può uscire dall'edificio scolastico senza la presenza di accompagnatori purché i genitori abbiano optato per la modalità di uscita autonoma, sottoscrivendo all'atto dell'iscrizione un'apposita autorizzazione. In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. <i>Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).</i> – 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario</p>

Dirigente scolastico.
È opportuno sensibilizzare i genitori affinché non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche, onde evitare che si rechi danno al profitto scolastico.
In particolare, i genitori devono essere consapevoli che la scelta del tempo pieno è vincolata alla frequenza di tutte le 8 ore di attività. In forza del principio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche:
- nei casi eccezionali di assoluta necessità, nei quali è necessario che i genitori esercenti la relativa responsabilità, l'affidatario, il tutore o chi ne fa le veci compili e firmi l'apposita richiesta su moduli prestampati e i docenti provvederanno all'annotazione sul registro di classe, affidando l'alunno al genitore o suo delegato munito di documento di identità.;
- nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, esoneri dal servizio di mensa scolastica, ove il permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.
In relazione alla concessione di uscita anticipata che sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, la stessa non potrà avvenire se non durante il cambio dell'ora, a meno che non ricorrano particolari necessità ed urgenze, e non sarà consentita durante l'ultima ora di lezione.
In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente. È opportuno indicare sul diario ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno. In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).

delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*
La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto e delle condizioni ambientali, acquisisce l'autorizzazione all'uscita autonoma da parte delle famiglie, per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado.
I genitori o i tutori esercenti la responsabilità genitoriale, per permettere l'uscita del proprio figlio senza affidamento ad un adulto devono compilare in modo completo e firmare, assumendosene piena responsabilità, il modulo all'autorizzazione all'uscita autonoma appositamente predisposto, distribuito alle famiglie e pubblicato sul sito istituzionale della scuola. L'autorizzazione espressa dalle famiglie con la compilazione di un apposito modulo viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della presentazione.
La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.
Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.
Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. I genitori che non

intendono utilizzare la modalità dell'uscita autonoma sottoscrivono una dichiarazione di ritiro personale dell'alunno. In questo caso l'alunno dovrà aspettare i genitori (o gli accompagnatori delegati al ritiro) all'interno dell'edificio scolastico.

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

È opportuno sensibilizzare i genitori affinché non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche, onde evitare che si rechi danno al profitto scolastico.

In particolare, i genitori devono essere consapevoli che la scelta del tempo prolungato è vincolata alla frequenza delle ore pomeridiane obbligatorie.

In forza del principio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'uscita degli alunni è consentita prima della conclusione delle attività didattiche:

- nei casi eccezionali di assoluta necessità, nei quali è necessario che i genitori esercenti la relativa responsabilità, l'affidatario, il tutore o chi ne fa le veci compili e firmi l'apposita richiesta su moduli prestampati e i docenti provvederanno all'annotazione sul registro di classe, affidando l'alunno al genitore o suo delegato munito di documento di identità.;

- nei casi sistematici, motivati e documentati, che riguardano terapie specialistiche, esoneri dal servizio di mensa scolastica, ove il permesso permanente verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e reso noto agli insegnanti interessati tramite comunicazione scritta.

In relazione alla concessione di uscita anticipata che sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico, la stessa non potrà avvenire se non durante il cambio dell'ora, a meno che non ricorrano particolari necessità ed urgenze, e non sarà consentita durante l'ultima ora di lezione.

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno i genitori sono avvertiti telefonicamente. È opportuno indicare sul diario ogni numero telefonico utile di entrambi i Genitori o persone di fiducia facilmente raggiungibili, da contattare per comunicazioni urgenti o in caso di malessere dell'alunno. In casi di infortunio o malore grave, si provvede ad avvertire i genitori e, in casi di non reperibilità, sarà coinvolta l'emergenza sanitaria; se la gravità del caso lo richiede si chiamerà immediatamente il Pronto soccorso (118).

Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 9 – Assemblee sindacali e scioperi Istituto Comprensivo	Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 9 – Assemblee sindacali e scioperi Personale docente	Fonte regolamentare sulla vigilanza degli alunni Art. 7 – Assemblee sindacali e scioperi Collaboratori scolastici
<p>La Scuola deve garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il diritto di sciopero di chi intende scioperare; 2. il diritto di assemblea sindacale; 3. il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare; 4. il servizio di vigilanza per tutti gli alunni comunque presenti nella scuola. In caso di sciopero, su comunicazione del Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA devono apporre firma obbligatoria per presa visione della “nota informativa di sciopero” e apporre firma libera e volontaria per adesione/non adesione allo sciopero. <p>Il Dirigente Scolastico (salvo il caso di comunicazioni tardive inerenti l’indizione dello sciopero da parte degli organi competenti) assicura l’informazione alle famiglie con avviso scritto 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. I docenti sono tenuti a consegnare o a far trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta. Il giorno dello sciopero l’organizzazione del servizio sarà curata dal coordinatore di plesso (se non scioperante) o dall’insegnante anagraficamente più anziano in servizio che garantirà la vigilanza sugli alunni presenti utilizzando il personale docente nei limiti dell’orario di servizio. Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a sé stesso, o allontanato dalla scuola se non accompagnato dai genitori o da persona delegata.</p>	<p>In caso di assemblea sindacale, su comunicazione del Dirigente scolastico, i docenti devono comunicare (tramite avviso scritto sul diario, che va controfirmato da almeno un genitore per presa visione) la durata e l’orario preciso di interruzione delle lezioni, con la relativa motivazione. Il docente responsabile di plesso o quello di supporto a quest’ultimo, sulla base della situazione reale, comunica i dati dell’adesione all’Ufficio di Segreteria che, in accordo col Dirigente scolastico, provvede ad informare l’Amministrazione Comunale sull’eventuale necessità di apportare variazioni al servizio di trasporto.</p> <p>Il Dirigente scolastico, a seconda delle adesioni, può apportare degli adattamenti di orario o di utilizzo del personale docente: può modificare la collocazione oraria delle lezioni, può sostituire il docente che partecipa all’assemblea con un collega a disposizione o che deve recuperare ore di permesso.</p>	<p>Il personale ATA che non sciopera deve assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall’orario per la giornata. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore. Il Dirigente scolastico può tuttavia disporre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) cambiamenti di orario, sempre non oltre il totale delle ore di lezione previsto per il giorno per ciascun docente; b) cambiamenti e riorganizzazioni di classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli alunni. <p>Si precisa che, in ogni caso, gli alunni che si presentano a scuola non accompagnati o che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (per tutte le scuole), devono essere comunque accolti, tranne l’eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all’apertura del plesso per mancanza totale del personale in servizio.</p>